SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 984

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DUJANY

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1988

Estensione ai cittadini residenti in Valle d'Aosta delle disposizioni previste dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo 1986, n. 69, relativamente alla equipollenza dei titoli di studio di secondo grado conseguiti in scuole elvetiche e francesi

Onorevoli Senatori. – È a tutti nota la posizione geografica della regione a statuto speciale della Valle d'Aosta, frontaliera della Svizzera francofona e della Francia, e la particolare posizione culturale, in cui la lingua francese è parificata a quella italiana.

Per la particolare posizione geografica e culturale, parte dei giovani dopo la scuola elementare o media proseguono gli studi presso istituti superiori del Cantone di Ginevra - Svizzera o in Francia.

Tali giovani, però, al termine degli studi negli istituti superiori suddetti, non possono essere inseriti nel mercato del lavoro nazionale, sia pubblico sia privato, poichè non è riconosciuta l'equipollenza del titolo di studio da essi conseguito in dette scuole. Allo stato attuale, stante l'attuale legislazione, questo non può avvenire in quanto la legge 3 marzo 1971, n. 153, all'articolo 5, riconosce l'equipollenza del titolo di studio conseguito in scuole estere soltanto ai lavoratori italiani e ai loro congiunti emigrati all'estero.

Ciò crea una palese difficoltà e disparità di trattamento per gli stessi cittadini italiani che vivono al di fuori del confine metropolitano. Infatti i cittadini residenti in Valle d'Aosta, pur essendo cittadini italiani, non possono usufruire del riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito nelle scuole elvetiche e francesi di secondo grado, con ripercussioni negative sulle possibilità di inserimento nel mercato del lavoro pubblico e privato nel territorio italiano della regione Valle d'Aosta.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente disegno di legge, che sottopongo alla vostra attenzione, consiste in un unico articolo che prevede l'estensione ai cittadini residenti in Valle d'Aosta delle disposizioni

previste dalle leggi 3 marzo 1971, n. 153, e 15 marzo 1986, n. 69, e quindi la equipollenza dei titoli di studio di secondo grado conseguiti in scuole elvetiche o francesi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e dalla legge 15 marzo 1986, n. 69, relativamente all'equipollenza di titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche o francesi corrispondenti alle scuole italiane di secondo grado e di istruzione professionale e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole elvetiche o francesi corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria di secondo grado italiani, sono estese ai cittadini residenti in Valle d'Aosta.